

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **92/1985** (ECLI:IT:COST:1985:92)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ROEHRSEN** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **26/02/1985**; Decisione del **27/03/1985**

Deposito del **28/03/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10798**

Atti decisi:

N. 92

## ORDINANZA 27 MARZO 1985

*Deposito in cancelleria: 28 marzo 1985.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 85 bis del 10 aprile 1985.*

Pres. ROEHRSEN - Rel. CORASANITI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, u.c., codice penale, promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1984 dal Tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di

Tonutti Carlo, iscritta al n. 897 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che, nel procedimento penale d'appello contro Tonutti Carlo, imputato di reati edilizi accertati il 21 ottobre 1980, il Tribunale di Udine, con ordinanza emessa il 20 marzo 1984 (R.O. n. 897 del 1984) - dopo aver rilevato che l'appellante si doleva della mancata applicazione, con la sentenza emessa in primo grado il 7 giugno 1983, della speciale causa estintiva del reato prevista dall'art. 9 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688, non convertito, in relazione all'art. 2, u.c., c.p. - sollevava questione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma, che fa salvi gli effetti depenalizzanti dei decreti legge non convertiti secondo i principi che regolano la successione nel tempo delle leggi penali (commi secondo e terzo dello stesso articolo), in riferimento all'art. 77, u.c., Cost., che priva di efficacia, sin dall'inizio, i decreti legge non convertiti;

considerato che la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima da questa Corte con la sentenza 51 del 1985.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, c.p. - sollevata dal Tribunale di Udine con l'ordinanza in epigrafe - già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 51 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*